

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 Febbraio 2009, presso la sede della Piarotolegno S.p.A. di Santa Maria di Sala - Venezia,

si sono incontrati

la società, rappresentata dalla Sig.ra Patrizia PIAROTTO e dal Rag. Massimo TONIZZI, assistita da Confindustria Venezia nella persona del Dr. Enzo POZZOBON,

e



la Fililea CGIL, rappresentata dal Sig. Enrico PIRON,
la Filca CISL, rappresentata dal Sig. Paolo BIZZOTTO,
presente la R.S.U. Aziendale, come risulta dalla sottoscrizione.

Premesso


- che in data 22 Gennaio 2009 è stato sottoscritto accordo sindacale per un periodo di sospensione in cassa integrazione guadagni ordinaria;
- che la sospensione, per il periodo dal 26 Gennaio al 25 Aprile 2009, interessa principalmente la parte del personale con qualifica operaia della produzione;
- che i dipendenti con qualifica impiegatizia hanno usufruito di ferie e permessi maturati e non goduti a tutto il 31 Dicembre 2008;
- che la mancanza di commesse in atto, oltre a fermare di fatto la quasi totalità della produzione, implica di riflesso la mancanza di lavoro nei reparti amministrativi;
- che la specificità delle professionalità e mansioni degli impiegati sono difficilmente gestibili con la cassa integrazione guadagni ordinaria, in quanto non è possibile la rotazione del personale;
- che contestualmente, per quanto sopra citato, il singolo dipendente deve essere presente per i necessari contatti con "l'esterno" per quanto inerente acquisti, commerciale, amministrativo ecc;
- che nell'attuale situazione è difficile ipotizzare una piena ripresa dell'attività aziendale;
- che stante l'attuale situazione la Direzione Aziendale ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali la volontà di avviare procedura di licenziamento, ai sensi e per gli effetti della L. 223/1991, per un numero massimo di 6 dipendenti con qualifica impiegatizia;
- che dopo ampia e approfondita disamina le parti concordano che il mezzo idoneo a soddisfare da un lato la presenza del singolo, dall'altro a fronteggiare il calo di lavoro e contestualmente evitare i preannunciati licenziamenti è la richiesta di un contratto di solidarietà;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. al fine di evitare i licenziamenti dei dipendenti ritenuti in esubero, si concorda di ricorrere ad un periodo di solidarietà, di 10 mesi, dal 2 Marzo 2009 al 31 Dicembre 2009, così come disposto dall'art.1, commi 1 e 2, D.L. n. 726/1984 e dall'art. 6, comma 3, D.L. n. 510/1996, al fine di evitare l'esubero definito e confermato, complessivamente, di n. 6 lavoratori;





Pol la lal la





3. l'attività lavorativa sarà ridotta come segue:
 a) 24 lavoratori con orario ridotto a sei ore giornaliere (due ore di solidarietà / giorno per un totale di 10 ore settimanali);
4. la direzione aziendale potrà modificare in aumento gli orari ridotti di cui al punto precedente, fermi restando i regimi contrattuali di orario di stabilimento; a fronte della necessità / opportunità di soddisfare temporanee esigenze di maggior utilizzo della capacità produttiva che comportino il rientro anticipato di alcuni lavoratori, l'azienda ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U.
5. durante la vigenza del contratto di solidarietà, nelle aree interessate dal contratto stesso, non dovranno di norma essere effettuate prestazioni di lavoro straordinario, fatte salve eventuali esigenze eccezionali e inderogabili che saranno di volta in volta preventivamente comunicate alla R.S.U.;
6. le ore di lavoro prestate oltre l'orario programmato, ma entro il limite dell'orario contrattuale, saranno retribuite normalmente senza maggiorazioni per il lavoro straordinario o supplementare; le eventuali ore prestate oltre l'orario contrattuale, determinate da situazioni di emergenza o da necessità di sostituzione, saranno retribuite corrispondendo le maggiorazioni contrattualmente previste;
7. le parti si incontreranno, mensilmente, per una verifica dell'applicazione del contratto di solidarietà;
8. la retribuzione diretta e gli istituti di retribuzione indiretta saranno riproporzionati in base all'orario effettivamente svolto;
9. le clausole contenute nel presente accordo sono inscindibili tra di loro e, pertanto, condizione per l'efficacia e la validità dell'accordo medesimo e che - con la firma dello stesso - le parti hanno inteso dare espressa adesione a tutte le norme in esso contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

PIAROTTOLEGNO S.p.A.


 FILLEA CGIL


R.S.U. Aziendale

FILCA CISL




CONFINDUSTRIA VENEZIA

